



Deliberazione N° 19

In Data 29-06-2021

Comune di Solagna

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA.

Pareri (art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267) UNITA' DI SERVIZIO Resp. Area Tecnica Il responsabile del servizio esprime parere in ordine alla regolarità tecnica. Data 28.06.2021 Firma Il Responsabile del Servizio Ferraro Adriano Il responsabile del servizio RAGIONERIA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al cap. n. ove esiste copertura finanziaria Data 28-06-2021 Firma Il Responsabile del Servizio Di Bartaglia Luciana N° reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale verrà pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi. Dal: 20 LUG 2021 Addì: 20 LUG 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE	L'anno duemilaventuno	Addi	ventinove	alle ore	18:00
	del mese di giugno	nella residenza municipale per convocazione del			
	Sindaco, con inviti diramati in data utile prot. n. 2783		si è riunito il		Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Bertoncello Stefano	Presente
Serradura Dino	Presente collegato in videoconferenza
Ferracin Roberto	Presente
Todesco Flavio	Assente g.
Bellò Noemi	Presente
Carraro Laura	Presente
Bittante Giuseppe	Presente
Nervo Sergio	Presente
Nervo Daniele Andrea	Assente g.
Bertolini Alessandra	Presente
Vettorazzo Vittoria	Presente
Ferraro Adriano Assessore esterno	Presente

Partecipa all'adunanza, collegato in videoconferenza, il dr. Schiavone Giuseppe Gianpiero nella sua veste di Segretario Comunale ed il Sig. Bertoncello Stefano nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
 Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Relazione il Sindaco:

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) che riserva alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'ente;

- l'art. 7 del suddetto T.U.E.L. il quale dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi, IMU, TARI e TASI;

RILEVATO che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2020 si è provveduto all'approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti in recepimento dell'abolizione della componente sui servizi indivisibili della IUC;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 116/2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva UE 2018/852, ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale. In particolare, è stata introdotta la nuova definizione di "rifiuto urbano" dettata dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, così come la successiva definizione di "rifiuti speciali", al successivo comma 3.

VISTO che la nozione ora vigente, se pur divenuta conforme ai principi comunitari sui rifiuti, su cui è ancorata la cd "Economia Circolare" (Direttiva UE sui rifiuti 2018/851 e Direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti sugli imballaggi 2018/852), prevede vincoli ben precisi per l'individuazione dei rifiuti urbani che, stante l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. e), non consente più ai Comuni di procedere con l'assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti diversi.

PRESO ATTO che un siffatto contesto normativo ha necessariamente ridotto le tipologie di rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico, con la conseguente esclusione di utenze non domestiche dal novero degli utenti TARI, sia nel caso di TARI tributo che nel caso di TARI corrispettivo;

IN PARTICOLARE dalla lettura dell'art. 183, la principale criticità emersa è l'impossibilità di "assimilazione" da parte dei Comuni, i quali non possono più includere fra le utenze non domestiche quelle attività che restano fuori dall'elenco di cui all'allegato L quinquies, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, quali le attività della categoria "Attività industriali con capannoni di produzione". Va aggiunto che le attività che resteranno escluse dal servizio pubblico non dovranno essere assoggettate alla TARI, ma saranno comunque tenute a versare la quota fissa per le categorie diverse dalla categoria "Attività industriali con capannoni di produzione" qualora decidessero per almeno cinque anni ad affidare ad un gestore esterno lo smaltimento dei rifiuti dei locali assoggettabili.

VISTA la necessità di aggiornare tutte le disposizioni inerenti all'assimilazione dei rifiuti e le attuali riduzioni per l'avvio al riciclo, che dovranno essere trasformate in riduzioni per le utenze non domestiche che decideranno di avviare privatamente al recupero frazioni di rifiuti urbani.

DATO ATTO che con precedente Deliberazione Consiliare, in data odierna, il comune di Solagna ha proceduto all' "Affidamento in house providing della gestione Integrata del ciclo dei rifiuti alla società Etra Spa;

RILEVATO che con Delibera di Assemblea del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" n. 5 del 17.06.2021 è stato adottato il "Regolamento unificato di Gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva", la cui adozione è consigliata a tutti i Comuni aderenti fornendo un punto fermo, comune e condiviso nel processo ormai attivato di convergenza tariffaria su scala d'ambito;

ESAMINATO lo schema di regolamento, adottato dal Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti", modificato e aggiornato alla normativa Europea per le ragioni sopra esposte, che allegato A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO comunque integrare detto regolamento con le agevolazioni e le riduzioni previste dal previgente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con

propria deliberazione di n. 10 del 28.05.2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

RITENUTO necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

ATTESO che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

RITENUTO PERTANTO, per il solo anno 2021, vista la situazione emergenziale sanitaria in corso, prevedere un'apposita riduzione per le ditte che hanno dovuto sospendere l'attività;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede, tra l'altro che, "in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiali divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Solagna la somma di 9.420,00 euro;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e nel rispetto della normativa vigente, approvare l'allegato regolamento sub A) già adottato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta in data 17.06.2021;

RITENUTO altresì integrare il suddetto regolamento con la parte Quinta "Norme Transitorie" la quale prevede:

-l'applicazione delle agevolazioni e riduzioni già previste dal previgente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28.05.2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i prevedendo per la riduzione da compostaggio una riduzione del 15% sulla quota variabile in sostituzione della previgente riduzione del 10% sulla quota globale (fisso + variabile) in virtù di apposita previsione normativa della società gestrice in house;;

-l'introduzione dell'agevolazione TARI per le utenze non domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, agevolazione che prevede l'esenzione totale della tariffa per l'anno 2021 per le seguenti categorie:

- o alberghi senza ristorazione,
- o alberghi con ristorazione,
- o ristorante, trattorie, osterie, pizzerie,
- o bar caffè pasticceria;
- o Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

- l'introduzione dell'agevolazione TARI per le utenze domestiche che hanno maggiormente risentito della crisi economica derivante dalla situazione pandemica da demandare ad apposito atto della Giunta Comunale, che prevederà la possibilità per i titolari di utenze domestiche di

presentare apposita istanza di riduzione una tantum per l'anno 2021 da sottoporre al settore servizi sociali del Comune;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall' articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012);

DATO ATTO con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO il DPR n. 158/1999;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2001, n°267;

Con voti favorevoli 9 resi per appello nominale da n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il " Regolamento Unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva", già adottato dal Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" come in premessa descritto, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che allegato A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
4. Di approvare, limitatamente all'anno 2021:
 - quale sostegno alle ditte maggiormente colpite dalla situazione emergenziale da Covid-19 e che hanno dovuto sospendere la loro attività la seguente riduzione (che risulta finanziata con i fondi di cui al D.L. 73/2021 e con l'avanzo vincolato 2020 da fondi Covid non utilizzati):
l'esenzione totale della tariffa per l'anno 2021 per le seguenti categorie:
 - o alberghi senza ristorazione,
 - o alberghi con ristorazione,
 - o ristorante, trattorie, osterie, pizzerie,
 - o bar caffè pasticceria;
 - o Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - quale sostegno per le utenze domestiche che hanno maggiormente risentito della crisi economica derivante dalla situazione pandemica da demandare ad apposito atto della Giunta Comunale, che prevederà la possibilità per i titolari di utenze domestiche di presentare apposita istanza di riduzione una tantum per l'anno 2021 da sottoporre al settore servizi sociali del Comune.
5. Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 4) sono stimate complessivamente in 21.000,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020;
6. Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio per le specifiche categorie riportate delle utenze non domestiche e su presentazione di apposita istanza da parte dei titolari di utenze domestiche come individuate da specifico atto della Giunta Comunale.
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (n. 214/2011);

8. Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, a' sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;

Con successiva apposita votazione favorevole unanime, resa per appello nominale da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Bertoncello Stefano



Il Segretario
Schiavone Giuseppe Gianpiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00, il

Solagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE